

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE FALLIMENTARE

* * * * *

FALLIMENTO N. 27/2018

██████████ S.R.L.

* * * * *

GIUDICE DELEGATO: DOTT. DANIELE GALLUCCI

CURATORE: AVV. GIUSEPPE DI LIBERTO

* * * * *

RELAZIONE TECNICA

Il Tecnico

Ing. Antonino Vutano



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - SEZIONE FALLIMENTARE

FALLIMENTO N.27/2018

[REDACTED] S.R.L.

* * * * *

GIUDICE DELEGATO: DOTT. DANIELE GALLUCCI

CURATORE: AVV. GIUSEPPE DI LIBERTO

* * * * *

RELAZIONE TECNICA

A seguito della nomina del curatore, Avv. Giuseppe di Liberto, il sottoscritto Ing. Antonino Vutano, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 5489, con studio in Palermo, via Val di Mazara, 54, ha ricevuto l'incarico di stimare i beni inventariati in [REDACTED] di valutare l'impianto fotovoltaico nonché di verificare la regolarità amministrativa delle SOA di cui l'impresa fallita risulta titolare.

La presente relazione riguarda esclusivamente la descrizione e stima.

1. INDIVIDUAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO.

L'impianto fotovoltaico risulta installato nel territorio del Comune di [REDACTED] (PA), [REDACTED] (e/o c/da Piani) e, specificamente, sul lastrico solare che costituisce la copertura a falde del capannone adibito alle lavorazioni della società fallita [REDACTED] s.r.l.. Il predetto lastrico solare è composto da diverse porzioni identificate catastalmente nel comune di [REDACTED] come riportato nella tabella seguente:

U.I.	Fg.	Part.	Sub	Consistenza
Lastrico solare	2	322	6	Mq. 3
Lastrico solare	2	322	7	Mq. 398
Lastrico solare	2	322	8	Mq. 322
Lastrico solare	2	322	9	Mq. 129
Lastrico solare	2	322	10	Mq. 69
Lastrico solare	2	322	11	Mq. 65
Lastrico solare	2	322	12	Mq. 40
Lastrico solare	2	322	13	Mq. 16
Lastrico solare	2	322	14	Mq. 107
Lastrico solare	2	322	15	Mq. 335
Lastrico solare	2	322	16	Mq. 279
Lastrico solare	2	322	17	Mq. 80

Si allega l'elaborato planimetrico e l'elenco subalterni da cui si evince la composizione e la distribuzione dei diversi subalterni che costituiscono la copertura del capannone.

2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO.

L'impianto fotovoltaico, collegato alla rete elettrica, è di potenza pari a **138,24 kW** identificato dal codice SAPR S_IT001E00260167 e identificato sul punto di connessione dal **codice POD IT001E00260167**.

E' costituito da un totale di 852 pannelli di cui n. 408 marca Schott Solar mod. Perform Poli Y 230 da 230 W e n. 444 marca Schott Solar mod. Asi 100 da 100 w (in allegato le specifiche tecniche delle due tipologie di pannello installate). Tutti i pannelli sono posti sul tetto del

capannone sopra identificato ed occupano una superficie di circa mq. 1.550 così come risulta dalle fotografie allegate.

Il parallelo fra le stringhe è effettuato nei quadri di campo. A valle dei quadri di campo, nel locale produzione posto nel locale a piano terra adiacente al capannone industriale, si trovano n. 16 convertitori statici (inverter) di cui n. 9 marca Power One Aurora mod. PVI-10.0-OUTD e n. 7 marca SMA mod. SMC 6000-IT.

L'energia elettrica viene convertita da 600 volt in corrente continua a 230/400 volt in corrente alternata. A seguire ci sono vari sezionatori situati presso un quadro generale e l'uscita tramite un trasformatore di isolamento è collegata al contatore di produzione.

L'inclinazione del piano fotovoltaico è di 8° rispetto al piano orizzontale. Azimuth del piano fotovoltaico: 0° Sud e 33° Est.; 0° Sud e 147° Ovest.

Il campo FV è gestito con un sistema IT, cioè con nessun polo attivo connesso a terra. La tensione ai capi di ogni stringa è funzione delle caratteristiche elettriche dei moduli fotovoltaici utilizzati e dal numero dei moduli collegati in serie.

L'energia elettrica prodotta dalla centrale fotovoltaica viene ceduta alla rete Enel tranne per la sola parte necessaria alle utenze relative ai macchinari dell'azienda. E' stato infatti stipulato un contratto - regolamento con Enel distribuzione che definisce e regola lo scambio di energia anzidetto.

All'esterno del capannone è posto, in un box prefabbricato, il contatore (ELSTER mod. PB3FAAYNT-4) Enel di scambio (bidirezionale) dell'energia immessa in rete e/o prelevata.

La tariffa incentivante, per impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici, derivante dalla convenzione n. O06I246939107 (allegata) tra il Gestore dei servizi Energetici - GSE S.p.A., nella persona dell'ing. ██████████ in qualità di Direttore pro tempore della Divisione Operativa e la ██████████ S.R.L. (in qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto), nella persona del suo legale rappresentante sig. ██████████ ha valore pari ad €/kWh 0,2780.

Tra gli stessi soggetti è stata stipulata anche la convenzione n. SSP00285581 (allegata), relativa allo scambio sul posto dell'energia elettrica, atta a consentire la compensazione tra il valore associabile all'energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all'energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.

3. STIMA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

I criteri per la stima di un impianto fotovoltaico si distinguono in base a come viene pensato di essere venduto l'impianto stesso. Un'ipotesi è quella di smontare tutti i componenti installati e procedere successivamente alla loro vendita complessiva (lotto unico). Un'ipotesi analoga è quella di vendere i singoli componenti raggruppati, per tipologia, in diversi lotti (pannelli, inverter, quadri, ecc.).

Un'altra possibilità è quella di vendere in toto l'impianto, lasciandolo inalterato nelle sue caratteristiche principali e nella sua localizzazione, e trasferire contestualmente tutti i contratti in essere con Gestore dei Servizi Energetici, Ente Distributore, ecc.

Questa ultima soluzione è quella più remunerativa, poiché è l'unica che consente di mantenere attiva la convenzione della tariffa

incentivante. In questo caso però l'acquirente dovrebbe stipulare un contratto di diritto di superficie con il proprietario dell'immobile che ospita l'impianto.

Per la stima del valore economico quindi si è proceduto secondo la terza ipotesi, utilizzando il metodo dei flussi di cassa attualizzati. Questo metodo consiste nel calcolare il flusso di cassa dell'impianto, attualizzando il valore ad oggi. La vita utile dell'impianto è stata considerata di 13 anni, pari agli anni che rimangono di godimento degli incentivi, poiché dopo il termine degli incentivi il costo di gestione rende poco conveniente il mantenimento dell'impianto stesso.

Si è calcolata la produttività annua dell'impianto con l'ausilio del software PVgis 5 che ha restituito il valore di circa 190.000 kWh annui. Tale valore teorico rappresenta la produttività annua media dell'impianto tenendo conto delle perdite di sistema che comprendono tutte le perdite che riducono l'energia resa alla rete elettrica rispetto all'energia prodotta dai moduli. Ci sono vari tipi di perdite, così come le perdite resistive nei cavi, le perdite nell'inverter, quelle dovute alla polvere o alla neve, ecc. In più, col tempo i moduli tendono a perdere un po' di efficienza, e per questo motivo la resa media calcolata per tutta la vita dell'impianto sarà meno della resa nei primi anni.

Si è considerato un valore cautelativo di default per le perdite pari al 14%, incluso l'effetto di invecchiamento che si è valutato considerando un decadimento dell'efficienza dei pannelli pari a circa l'1% annuo. Si è considerata quindi la produttività dell'impianto per l'anno 2019 pari kWh 177.092.

Al fine del calcolo del flusso di cassa è stata considerata la produttività

dell'impianto, calcolata in precedenza, tenendo conto del ricavo ottenuto esclusivamente con l'incentivo. Si è di fatto tralasciato **l'eventuale** ricavo derivante dallo scambio sul posto. Dalla nota del GSE del 06/02/2019 (allegata) alla curatela si evince infatti che in taluni casi il contributo dovuto allo scambio sul posto è negativo (€ 180,85 a credito del GSE).

L'importo dell'incentivo, fisso nel tempo, è pari ad €/kWh 0,2780.

I costi di gestione dell'impianto sono dovuti alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto stesso, ai costi di assicurazione, diritto di superficie dell'area su cui è installato l'impianto compreso il locale ove sono installati gli inverter.

La scarsa reperibilità di dati inerenti ai predetti costi ha indotto lo scrivente ad ipotizzarli pari a quelli di impianti fotovoltaici aventi caratteristiche simili a quello in oggetto ed aventi tariffa incentivante equivalente. Inoltre ai costi si è applicato un tasso di svalutazione annuo pari all'1,5%.

Per quanto riguarda lo smaltimento la normativa del Gestore dei Servizi Energetici preleva durante gli ultimi 10 anni di durata dell'incentivo una somma a garanzia dello smaltimento dell'impianto. Tale somma, per pannelli professionali come nel nostro caso, è pari ad € 10,00 a pannello. L'importo complessivo trattenuto dal GSE viene poi erogato dietro presentazione del documento che attesta il corretto smaltimento. Il costo, che deve comunque essere sostenuto dal proprietario dell'impianto, è pari ad € 8.520,00. Si è arrotondato il costo ad € 10.000,00 considerando anche lo smaltimento degli altri componenti dell'impianto fotovoltaico.

Il tasso di attualizzazione utilizzato è pari al 4% considerando il rendimento attuale di un investimento senza rischi (2,7%) sommato al rischio dell'investimento in esame che di fatto è molto basso (1,3%).

All'importo del guadagno che l'impianto è in grado di produrre, dedotto dal flusso di cassa di cui all'allegato, ed attualizzato ad oggi, è stato infine applicato un coefficiente percentuale di deprezzamento che tiene conto della tipologia di vendita (fallimentare) dell'impianto fotovoltaico stesso e che il ritorno complessivo dell'investimento si completa in un periodo abbastanza lungo (13 anni). Tale coefficiente è stato valutato nel 40%.

4. CONCLUSIONI

Dal flusso di cassa, che si allega alla presente relazione, si evince che l'impianto fotovoltaico in esame è in grado di produrre un guadagno di circa € 476.955,17 che attualizzati ad oggi corrispondono a circa € 313.786,30.

Applicando all'importo attualizzato il coefficiente di deprezzamento si ottiene:

€ 313.786,30 - € 313.786,30 x 40% = € 188.271,78 che si arrotonda in cifra tonda a:

€ 190.000,00

Ritenendo di aver assolto all'incarico conferito, si rimette la presente relazione corredata degli allegati.

Palermo, 06/03/2019

Il Tecnico

Ing. Antonino Vutano



ALLEGATI

Flusso di cassa;

Fotografie;

Elaborato planimetrico;

Elenco subalterni;

Pannello Schott Solar mod. Perform Poli Y 230;

Pannello Schott Solar mod. Asi 100;

Nota del GSE del 06.02.2019;

Convenzione scambio sul posto;

Convenzione incentivo.

ANNO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PRODUZIONE kWh	177.092	175.321	173.569	171.833	170.114	168.413	166.730	165.062	163.411	161.777	160.160	158.558	156.972
COSTI	€												
MANUTENZIONI	€ 2.500,00	€ 2.537,50	€ 2.575,56	€ 2.614,20	€ 2.653,41	€ 2.693,21	€ 2.733,61	€ 2.744,61	€ 2.816,23	€ 2.858,47	€ 2.901,35	€ 2.944,87	€ 2.989,05
ASSICURAZIONE	€ 650,00	€ 659,75	€ 669,65	€ 679,69	€ 689,89	€ 700,23	€ 710,74	€ 721,40	€ 732,22	€ 743,20	€ 754,35	€ 765,67	€ 777,15
DIRITTO SUPERFICIE	€ 5.000,00	€ 5.075,00	€ 5.151,13	€ 5.228,39	€ 5.306,82	€ 5.386,42	€ 5.467,22	€ 5.549,22	€ 5.632,46	€ 5.716,95	€ 5.802,70	€ 5.889,74	€ 5.978,09
SMALTIMENTO													€ 10.000,00
RICAVI													
INCENTIVO	€ 49.231,58	€ 48.739,24	€ 48.252,18	€ 47.769,57	€ 47.291,69	€ 46.818,81	€ 46.350,94	€ 45.887,24	€ 45.428,26	€ 44.974,01	€ 44.524,48	€ 44.079,12	€ 43.638,22
FLUSSO DI CASSA													
FDC ANNUO	€ 41.731,58	€ 40.466,99	€ 39.855,85	€ 39.247,30	€ 38.641,58	€ 38.038,95	€ 37.439,38	€ 36.842,00	€ 36.247,34	€ 35.655,38	€ 35.066,07	€ 34.478,84	€ 23.893,93
FDC CUMULATO	€ 41.081,58	€ 81.548,56	€ 121.404,41	€ 160.651,71	€ 199.293,29	€ 237.332,24	€ 274.771,61	€ 311.613,61	€ 347.860,96	€ 383.516,33	€ 418.582,41	€ 453.061,25	€ 476.955,17
FDC ATTUALIZZATO													€ 313.786,30



01



02



03



04



05



06




07



08



09



10



11



12



13




14



15

Ufficio provinciale di Palermo
CATASTO FABBRICATI
Agenzia del Territorio

ELABORATO PLANIMETRICO	Compilato da: Diaparti Angelo Luigi	Iscritto all'albo: Geometri	Frov. Palermo	N. 3897
Comune di Vicari	Sezione: Foglio: 2	Particella: 322	Prp. n. 21/11/2011	del
Dimostrazione grafica dei subalterni		Tipo Mappale n.	del	Scala 1 : 500



Ultima planimetria in atti

Direzione Provinciale di Palermo
 Ufficio Provinciale - Territorio
 Servizi Catastali
 Comune di: VICARI
 Elenco Subalterni

**ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA IMMOBILIARE URBANA
 ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI**

Comune		Sezione	Foglio	Particella		Tipo mappale	del:
VICARI			2	322			
Sub	UBICAZIONE via/piazza	n°civ	Piani	Scala	Int.	DESCRIZIONE	
1	contrada [REDACTED]	SNC	T			ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE	
2	contrada [REDACTED]	SNC	T-1			PORZIONE U. I. U.-PRODUZIONE CARPENTERIA METALLICA	
3	contrada [REDACTED]	SNC	T			PORZIONE U. I. U.-PRODUZIONE CARPENTERIA METALLICA	
4	contrada [REDACTED]	SNC	T			PORZIONE U. I. U.-PRODUZIONE CARPENTERIA METALLICA	
5	contrada [REDACTED]	SNC	T-1			PORZIONE U. I. U.-PRODUZIONE CARPENTERIA METALLICA	
6	contrada [REDACTED]	SNC	1			LASTRICO SOLARE DI MQ. 3	
7	contrada [REDACTED]	SNC	1			LASTRICO SOLARE DI MQ. 388	
8	contrada [REDACTED]	SNC	1			LASTRICO SOLARE DI MQ. 322	
9	contrada [REDACTED]	SNC	1			LASTRICO SOLARE DI MQ. 129	
10	contrada [REDACTED]	SNC	1			LASTRICO SOLARE DI MQ. 69	
11	contrada [REDACTED]	SNC	1			LASTRICO SOLARE DI MQ. 65	
12	contrada [REDACTED]	SNC	1			LASTRICO SOLARE DI MQ. 40	
13	contrada [REDACTED]	SNC	1			LASTRICO SOLARE DI MQ. 16	
14	contrada [REDACTED]	SNC	1			LASTRICO SOLARE DI MQ. 107	
15	contrada [REDACTED]	SNC	1			LASTRICO SOLARE DI MQ. 335	
16	contrada [REDACTED]	SNC	1			LASTRICO SOLARE DI MQ. 279	
17	contrada [REDACTED]	SNC	1			LASTRICO SOLARE DI MQ. 80	

Unità immobiliari n. 17

Tributi erariali: 0,00

Visura telematica

Serie SCHOTT PERFORM™ POLY



SCHOTT PERFORM™ POLY
225/235/240/245

A prima vista

- Standard qualitativi doppi
- Grande capacità di carico
- Elevata stabilità di rendimento
- Maggiore resistenza alle inversioni di corrente
- Buon coefficiente di temperatura
- Garanzia lineare sulle prestazioni per 25 anni

L'azienda tedesca SCHOTT Solar opera in ambito internazionale con esperienza sin dal 1958 nello sviluppo e nella costruzione di componenti nel campo dell'energia solare.

Standard qualitativi doppi: Lo standard qualitativo interno di SCHOTT Solar è pari al doppio della durata di prova richiesta dalla norma IEC.


Grande capacità di carico: Il telaio in alluminio anodizzato e privo di cavità garantisce un'elevata resistenza alla torsione. Inoltre i moduli cristallini di SCHOTT Solar sono testati per resistere a un elevato carico sia in pressione che in depressione pari a 5.400 Pa. Ciò si traduce in un carico di superficie/di neve di 550 kg al metro quadrato e in un elevato livello di sicurezza per il vostro investimento.

Elevata stabilità di rendimento: I moduli SCHOTT Solar presentano esclusivamente una tolleranza positiva in termini di potenza nominale. Ciò garantisce rendimenti energetici elevati e costanti.

Maggiore resistenza alle inversioni di corrente: I moduli SCHOTT Solar sono dotati di una elevata resistenza alle inversioni di corrente che permette di ridurre al minimo il costo di collegamento.

Buon coefficiente di temperatura: Coefficienti di temperatura migliori creano un maggiore rendimento in caso di temperature esterne elevate ottimizzando la struttura modulare.

Garanzia lineare sulle prestazioni per 25 anni*: SCHOTT Solar garantisce nel primo anno un rendimento del modulo pari almeno al 97 % della potenza nominale. Grazie alla lunga esperienza di successo nella tecnologia modulare il produttore garantisce per i successivi 24 anni una riduzione della potenza annua dello 0,7 % max. della potenza nominale al momento della consegna. Inoltre SCHOTT Solar offre anche una garanzia al prodotto di 10 anni a seconda delle condizioni di garanzia*.



* A seconda del periodo di acquisto sono disponibili condizioni di garanzia differenti, consultabili di seguito <http://www.schottsolar.com/it/prodotti/garanzia-sulle-prestazioni/>.

SCHOTT
solar

Caratteristiche tecniche dei moduli

Dati elettrici in condizioni di test standard (STC)

Nome prodotto		SCHOTT PERFORM™ POLY				
Potenza nominale [Wp]	P_{mpp}	≥ 225	≥ 230	≥ 235	≥ 240	≥ 245
Tensione nominale [V]	U_{mpp}	29,8	30,0	30,2	30,4	30,6
Corrente nominale [A]	I_{mpp}	7,55	7,66	7,78	7,90	8,02
Tensione a vuoto [V]	U_{oc}	36,7	36,9	37,1	37,3	37,5
Corrente di corto circuito [A]	I_{sc}	8,24	8,33	8,42	8,52	8,62
Rendimento del modulo (%)	η	13,4	13,7	14,0	14,3	14,6

STC (1.000 W/m², spettro AM 1,5, temperatura cella di 25°C)

Tolleranza rendimento (pura tolleranza +) -0 W / +4,99 W

Dati alla temperatura nominale di esercizio delle celle (NOCT)

Potenza nominale [Wp]	P_{mpp}	161	165	169	172	177
Tensione nominale [V]	U_{mpp}	26,9	27,1	27,2	27,4	27,6
Tensione a vuoto [V]	U_{oc}	33,5	33,7	33,9	34,1	34,2
Corrente di corto circuito [A]	I_{sc}	6,60	6,67	6,75	6,83	6,96
Temperatura [°C]	T_{NOCT}	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2

NOCT (800 W/m², spettro AM 1,5, velocità del vento 1 m/s, temperatura ambiente di 20°C)

Dati per valori di irradiazione solare inferiori

A valori di irradiazione solare inferiori di 200 W/m² (AM 1,5 e temperatura cella di 25°C) si ottiene il 97 % del rendimento STC (1.000 W/m²).

Coefficienti di temperatura

Potenza [%/K]	P_{mpp}	-0,45
Tensione a vuoto [%/K]	U_{oc}	-0,33
Corrente di corto circuito [%/K]	I_{sc}	+0,04

Dati caratteristici

Celle solari per modulo	60
Tipo celle solari	multicristalline, 156 mm x 156 mm
Connessione	IP65 con 3 diodi bypass
Connettori	connettori Tyco IP67
Dimensioni della scatola di giunzione [mm]	110 x 115 x 25
Copertura frontale	vetro fotovoltaico a basso contenuto di ferro 3,2 mm
Copertura retro	laminato in materiale termoplastico
Materiale del telaio	alluminio anodizzato

Dimensioni e peso

Dimensioni [mm]	1.685 x 993
Spessore con il telaio [mm]	50
Peso [kg]	ca. 20

Valori limite

Tensione di sistema [V _{DC}]	1.000
Max. corrente di ritorno I _R [A]*	20
Temperatura di esercizio [°C]	-40 ... +85
Carico massimo (secondo IEC 61215 ed. 2)	per pressione: 5.400 N/m ² o 550 kg/m ² per depressione: 5.400 N/m ² o 550 kg/m ²
Categoria d'applicazione (secondo IEC 61730)	A
Categoria incendio (secondo IEC 61730)	C

* Non imprimere sul modulo tensioni esterne superiori a U_{oc} .

Conformità e certificazioni


I moduli sono conformi alle norme IEC 61215 ed. 2, IEC 61730, alla classe di protezione elettrica II, nonché alle direttive CE. Inoltre, SCHOTT Solar è certificata e registrata secondo le norme ISO 9001 e ISO 14001.

Accuratezza della strumentazione di misura della potenza ±4 %.

Le istruzioni per il montaggio e l'uso di questo prodotto sono disponibili nella **Guida all'installazione**. Tutti i parametri indicati in questa scheda sono soggetti a eventuali modifiche senza previa comunicazione. Le specifiche possono variare leggermente. Tutte le indicazioni sono conformi alla norma EN 50380.

SCHOTT Solar AG
Hattenbergstrasse 10
55122 Mainz, Germania
Tel.: +49 (0)6131/66-14099
Fax: +49 (0)6131/66-14105
solar.sales@schottsolar.com
www.schottsolar.com

SCHOTT ITALGLAS Srl
Via Assarotti 5/6, Settore X
16122 GENOVA GE
Tel.: 010 8424.1
Fax: 010 831 78 38
info.italglas@schott.com
www.schottsolar.com



Serie SCHOTT PROTECT™ ASI



SCHOTT PROTECT™ ASI
100/103/105/107

A prima vista

- Rese energetiche stabili e costanti – bewährte SCHOTT Doppelglastechnologie
- Resa energetica specifica elevata
- Standard qualitativi doppi
- Elevata stabilità di rendimento
- Incapsulamento stabile per lungo tempo
- Garanzia lineare sulle prestazioni per 30 anni

L'azienda tedesca SCHOTT Solar opera in ambito internazionale con esperienza sin dal 1958 nello sviluppo e nella costruzione di componenti nel campo dell'energia solare.

Rese energetiche stabili e costanti: Grazie al doppio vetro il modulo a film sottile offre un'eccezionale stabilità per lungo tempo. Nell'ambito della misurazione effettuata dal rinomato Fraunhofer-Institut i moduli SCHOTT Solar hanno raggiunto oltre il 90% della potenza originale anche dopo 26 anni*.

Resa energetica specifica elevata: Il modulo a film sottile ASI® di SCHOTT Solar mostra rese energetiche elevate anche in caso di luce diffusa, ambienti caldi e dotati di scarsa retroventilazione e con un orientamento non ottimale del tetto.

Standard qualitativi: Lo standard qualitativo interno di SCHOTT Solar è pari al doppio della durata di prova richiesta dalla norma IEC.

Elevata stabilità di rendimento: I moduli SCHOTT Solar forniti dispongono in esclusiva di una tolleranza positiva nella potenza nominale, assicurando rendimenti energetici elevati e costanti.

Incapsulamento stabile per lungo tempo: Il modulo a film sottile ASI® con comprovato incapsulamento ASI® garantisce un'elevata resistenza agli UV, alla temperatura e agli agenti atmosferici anche in condizioni estreme.

Garanzia lineare sulle prestazioni per 30 anni:** SCHOTT Solar garantisce nel primo anno un rendimento del modulo pari ad almeno il 97% della potenza nominale. Grazie alla lunga esperienza di successo nella tecnologia a doppio vetro il produttore garantisce per i successivi 29 anni una riduzione della potenza annua dello 0,5 % max. della potenza nominale al momento della consegna. Inoltre SCHOTT Solar offre una garanzia del prodotto di 10 anni.



* Le condizioni sono consultabili di seguito <http://www.schottsolar.com/it/resa-solare/misurazione-nel-lungo-periodo/>

** A seconda del periodo di acquisto sono disponibili condizioni di garanzia differenti, consultabili di seguito <http://www.schottsolar.com/it/prodotti/garanzia-sulle-prestazioni/>.

Caratteristiche tecniche dei moduli

Dati elettrici in condizioni di test standard (STC)*

Nome prodotto	SCHOTT PROTECT™ ASI								
Potenza nominale [Wp]	P_{mpp}	≥ 100	122,0	≥ 103	125,6	≥ 105	128,1	≥ 107	130,5
Tensione nominale [V]	U_{mpp}	30,4	33,7	30,4	33,8	30,5	33,9	30,5	33,9
Corrente nominale [A]	I_{mpp}	3,29	3,62	3,39	3,72	3,44	3,78	3,50	3,85
Tensione a vuoto [V]	U_{oc}	40,9	42,6	41,1	42,8	41,1	42,8	41,3	43,0
Corrente di corto circuito [A]	I_{sc}	3,93	4,05	4,00	4,12	4,05	4,18	4,10	4,23
Rendimento del modulo (%)	η	6,9		7,1		7,2		7,4	

STC (1.000 W/m², spettro AM 1,5, temperatura cella di 25°C)

Tolleranza rendimento (pura tolleranza +) -0 W / +2,99 W / +1,99 W

Dati alla temperatura nominale di esercizio delle celle (NOCT)*

Potenza nominale [Wp]	P_{mpp}	78,0	80,3	81,9	83,5
Tensione nominale [V]	U_{mpp}	28,5	28,6	28,7	28,7
Tensione a vuoto [V]	U_{oc}	37,3	37,5	37,5	37,6
Corrente di corto circuito [A]	I_{sc}	3,14	3,20	3,24	3,28
Temperatura [°C]	T_{NOCT}	49,0	49,0	49,0	49,0

NOCT (800 W/m², spettro AM 1,5, velocità del vento 1 m/s, temperatura ambiente di 20°C)

Dati per valori di irradiazione solare inferiori*

Potenza nominale [Wp]	P_{mpp}	20,0	20,6	21,0	21,4
Tensione nominale [V]	U_{mpp}	30,4	30,4	30,5	30,5
Corrente nominale [A]	I_{mpp}	0,66	0,68	0,69	0,70
Tensione a vuoto [V]	U_{oc}	36,8	37,0	37,0	37,2
Corrente di corto circuito [A]	I_{sc}	0,75	0,76	0,77	0,78
Rendimento del modulo (%)	η	6,9	7,1	7,2	7,4

Irradiazione sul modulo di 200 W/m² con spettro AM 1,5 ad una temperatura ambiente di 25°C.

La potenza nominale può avere una tolleranza del ±10 %.

Coefficienti di temperatura

Potenza [%/K]	P_{mpp}	-0,20
Tensione a vuoto [%/K]	U_{oc}	-0,33
Corrente di corto circuito [%/K]	I_{sc}	+0,08

Dati caratteristici

Celle solari per modulo	72 (3 x 24)
Tipo celle solari	a-Si tandem (silicio amorfo)
Connessione	2 x IP65 forniti da LUMBERG, senza diodi di bypass, a polo singolo, sigillati con silicone 2K. Cavo 2,5 mm ² specifico per applicazioni nel fotovoltaico
Connettori	connettori LC4
Dimensioni della scatola di giunzione [mm]	40,1 x 54,4 x 10,5
Copertura frontale	Vetro float trattato termicamente, 1,8 mm
Copertura retro	Vetro, 3,2 mm (vetro posteriore rinforzato)
Materiale del telaio	alluminio anodizzato, nero

Dimensioni e peso

Dimensioni [mm]	1.308 x 1.108
Spessore con il telaio [mm]	35
Peso [kg]	20,8

Valori limite

Tensione di sistema [V _{DC}]	1.000
Max. corrente di ritorno I_R [A]**	10
Temperatura di esercizio [°C]	-40 ... +85
Carico massimo (secondo IEC 61646)	per pressione: 5.400 N/m ² o 550 kg/m ² per depressione: 2.400 N/m ² o 245 kg/m ²
Categoria d'applicazione (secondo IEC 61730)	A
Categoria incendio (secondo IEC 61730)	C

** Non imprimere sul modulo tensioni esterne superiori a U_{oc} .

Conformità e certificazioni

I moduli sono conformi alle norme IEC 61730 e 61215 ed. 2, alla classe di protezione elettrica II, nonché alle direttive CE. Inoltre, SCHOTT Solar è certificata e registrata secondo le norme ISO 9001, ISO 14001 e BS OHSAS 18001.


*Accuratezza della strumentazione di misura della potenza ±5 %.

SCHOTT Solar Thin Film GmbH

Otto-Schott-Strasse 13
07745 Jena - Germania
Tel.: +49 (0)6131/66-14099
Fax: +49 (0)6131/66-14105
solar.sales@schottsolar.com
www.schottsolar.com

SCHOTT ITALGLAS Srl

Via Assarotti 5/6, Settore X
16122 GENOVA GE
Tel.: 010 8424.1
Fax: 010 831 78 38
info.italglas@schott.com
www.schottsolar.com



Le istruzioni per l'installazione e l'utilizzo di questo prodotto sono contenute nel manuale d'installazione.

Tutti i valori indicati in questa scheda possono essere soggetti a modifiche senza preavviso da parte di SCHOTT Solar AG. Tutti i dati sono conformi alla norma EN 50380.



Direzione Amministrazione Finanza e Controllo

Inviata a mezzo pec all'indirizzo: gipodiliberto@pec.it

AI CURATORE FALLIMENTARE
AVV. GIUSEPPE DI LIBERTO
VIA FERDINANDO DI GIORGI, 20
90145 PALERMO (PA)

Oggetto: Fallimento [REDACTED].R.L. - P. iva. 04068310822

Si premette che il GSE è una società di scopo interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e della Finanza e che essa opera sulla base dell'indirizzo strategico del Ministero dello Sviluppo Economico. La funzione istituzionale dello scrivente Ente, del tutto assimilato in ciò ad una Pubblica Amministrazione, è la promozione e lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia, anche mediante l'erogazione di una tariffa incentivante a favore dei produttori e/o svolgendo il ruolo di intermediario nel collocamento sul mercato elettrico dell'energia rinnovabile.

Tanto premesso, con riferimento all'oggetto, segnaliamo che risultano stipulate le seguenti Convenzioni, specificando per ciascuna le coordinate bancarie in nostro possesso:

Tipo Convenzione	Numero	Stato	Coordinate Bancarie
SCAMBIO SUL POSTO (SSP)	SSP00285581	ATTIVA	[REDACTED]
CONTO ENERGIA (FTV)	O06I246939107	ATTIVA	[REDACTED]

Informiamo che, in forza delle suddette Convenzioni, periodicamente matureranno contributi, sulla base dell'energia che l'impianto produrrà e/o immetterà effettivamente in rete.

Ad oggi risulta un saldo a debito del GSE pari a [REDACTED] così composto:

N. Fattura	Data Fattura	Tipo Transazione	Totale Fattura
520333	14/05/2018	4-FT SSP DELIB.74/08	180,85
Totale a Credito GSE			180,85

N. Fattura	Data Fattura	Numero Convenzione	Totale Fattura
201827534982	23/11/2018	O06I246939107	3.144,46
201827951808	28/12/2018	O06I246939107	3.144,46
201928051285	21/01/2019	O06I246939107	3.144,46
Totale a Debito GSE			9.433,38

A riguardo, Le ricordiamo che è necessario validare ulteriori corrispettivi indicati come "Da fatturare" sul portale informatico del GSE, secondo le modalità operative previste dalla convenzione SSP.

FA_FTV

PRC-001329

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze D. Lgs 79/99 - Sede Legale: 00197 Roma, V.le Maresciallo Pilsudski, 92
Reg. Imprese di Roma, P. IVA e C.F. 05754381001 - R.E.A. di Roma n. 918934 - Cap. Sociale € 26.000.000,00 i.v.
Tel. +39.06801111 - Fax +39.0680114712 - info@gse.it - www.gse.it - Numero Verde: 800.16.16.16

Si rappresenta che le partite economiche dichiarate con la presente sono state determinate, in base alla normativa di settore vigente come richiamata nelle suddette Convenzioni e alle stesse disposizioni ivi contenute, secondo un meccanismo di acconto e successivo conguaglio annuale in ragione delle effettive misure di produzione e/o immissione in rete di energia elettrica da parte dell'impianto. Inoltre, le misure di cui sopra sono fornite al GSE da terzi (il produttore stesso e/o il gestore della rete elettrica locale) e tali dati possono essere suscettibili di variazioni a seguito di rettifiche nelle misure di produzione e/o immissione, comportando il ricalcolo delle partite commerciali di dare/avere per come inizialmente determinate.

Si rappresenta altresì che in base alle disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. 28/2011 e del DM 31 gennaio 2014, il GSE è tenuto a compiere sugli impianti oggetto di incentivazione verifiche a campione, che possono condurre all'accertamento di "violazioni rilevanti" della normativa di settore e, quindi, alla revoca o alla decadenza retroattiva (totale o parziale) degli incentivi originariamente concessi, con il conseguente obbligo di recupero di quanto corrisposto. Infine, si segnala che la normativa sopravvenuta può determinare modifiche, anche retroattive, degli incentivi da erogarsi, sia con riferimento al *quantum* sia rispetto alle modalità di calcolo del dovuto sia rispetto alle tempistiche di erogazione convenzionalmente concordate, comportando talvolta l'obbligo da parte del GSE di recuperare, a vantaggio della generalità dei consumatori di energia elettrica, quanto precedentemente corrisposto in eccedenza.


Si specifica, inoltre, che l'efficacia delle suddette Convenzioni, successiva alla data del fallimento, compresi eventuali effetti obbligatori, [redacted] come da previsioni della [redacted], in attesa della dichiarazione espressa del [redacted] in luogo del [redacted] dell'art. [redacted], in attesa della suddetta dichiarazione [redacted].

Ricordiamo, infine, che l'eventuale variazione delle coordinate bancarie deve essere richiesta tramite comunicazione scritta e confermata sul portale FTV e SSP, accedendo all'area clienti del sito www.gse.it.

Per ulteriori chiarimenti o richieste è possibile contattarci al numero 06.80114463 o al numero di contact center 800.161616, oppure tramite pec all'indirizzo gsespa@pec.gse.it

Distinti saluti

Il Procuratore Abilitato
[redacted]



**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO
DELL'ENERGIA ELETTRICA**

ai sensi della deliberazione ARG/elt n. 74/08

NUMERO PRATICA: [REDACTED]

Con la presente Convenzione

il GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE Spa, con sede in V.le Pilsudski, 92, 00197 Roma, capitale sociale di Euro 26.000.000,00, interamente versato, Registro delle Imprese di Roma, CF e Partita IVA 05754381001, nella persona dell'Ing. Gerardo Montanino nella qualità di Direttore della Direzione Operativa del GSE, nel seguito denominato brevemente "GSE"

e

[REDACTED] con sede in via [REDACTED], SNC, [REDACTED] ([REDACTED]), Codice fiscale [REDACTED], Partita IVA [REDACTED], rappresentata da [REDACTED], nato a [REDACTED], [REDACTED], nella qualità di legale rappresentante, nel seguito denominata brevemente 'Utente dello scambio'

premessi che:

- il decreto legislativo n. 387/03, all'articolo 6, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità o AEEG) definisca le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, precisando che:
 - non è consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
 - la disciplina dello scambio sostituisce ogni altro adempimento, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica a carico dei soggetti che realizzano gli impianti;
- il decreto legislativo n. 20/07 all'art. 6, comma 6, prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto

per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza nominale fino a 200 kW, tenendo conto della valorizzazione dell'energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l'accesso alle reti;

- le disposizioni relative alla cogenerazione ad alto rendimento non impediscono la vendita dell'energia elettrica prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi;
- condizione essenziale per l'erogazione del servizio di scambio sul posto è la presenza di impianti per la produzione e per il consumo di energia elettrica sottesi ad un unico punto di connessione con la rete elettrica con obbligo di connessione di terzi;
- il decreto ministeriale del 18 dicembre 2008, all'articolo 3, comma 5, prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, possano accedere al meccanismo di scambio sul posto alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 17 del medesimo decreto;
- l'allegato A alla delibera dell'Autorità ARG/elt n. 74/08 "Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto" (di seguito TISP) assegna al GSE il ruolo di intermediazione commerciale tra gli Utenti dello scambio e il sistema elettrico continuando tuttavia le imprese di vendita a effettuare la regolazione economica per la totalità dei prelievi di energia elettrica;
- l'articolo 3, comma 3, del TISP prevede che il GSE stipuli con l'Utente dello scambio una Convenzione per la regolazione dello scambio sul posto dell'energia elettrica, ivi, incluse le tempistiche di pagamento, sulla base delle disposizioni di cui alla medesima delibera;
- l'articolo 3, comma 4 del TISP specifica che la Convenzione sostituisce i normali adempimenti relativi all'immissione dell'energia elettrica ma non quelli relativi all'acquisto dell'energia elettrica prelevata come previsti da:

- Testo Integrato Traposto (deliberazione n. 348/07);
 - Testo Integrato Vendita (deliberazione n. 156/07);
 - Deliberazione 111/06;
- e successive modifiche e integrazioni;

- Le modalità e condizioni tecnico-operative relative a:

- Accesso e funzionamento del portale informatico predisposto ai sensi dell'art. 3, comma 6 TISP;
 - Comunicazione dei dati caratteristici degli impianti che accedono al meccanismo dello scambio sul posto;
 - Comunicazione dei dati propedeutici alla regolazione del contributo di scambio sul posto;
 - Fatturazione e pagamento;
- vengono dettagliate dal GSE in un documento denominato Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF);

- l'articolo 3, comma 6, del TISP prevede che il GSE predisponga un apposito portale informatico ai fini della gestione tecnica, economica ed amministrativa dello scambio sul posto;
- il servizio di scambio sul posto è erogato dal GSE al cliente finale, o a un soggetto mandatario del medesimo cliente finale, che è titolare o ha la disponibilità di:
 - impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW tra cui rientrano le centrali ibride qualora, su base annua, la produzione non imputabile alle fonti rinnovabili sia inferiore al 5% della produzione totale;
 - impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW
- l'Utente dello scambio esercisce l'impianto Fotovoltaico alimentato da Solare denominato [REDACTED] S.R.L., ubicato nel Comune di [REDACTED] potenza pari a 138,24 kW, identificato dal codice SAPR S_IT001E00260167 e identificato sul punto di connessione dal codice [REDACTED]
- l'impianto soddisfa le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza, secondo la normativa vigente;
- l'Utente dello scambio è controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata sul punto di scambio;
- l'Utente dello scambio ha presentato istanza al GSE, ai sensi dell'art.3, comma 2 del TISP al fine di avvalersi dell'erogazione da parte del GSE, del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica;
- ai sensi di quanto previsto al punto 4 della delibera ARG/elt n. 74/08, il GSE considera ai fini del calcolo del contributo in conto scambio il controvalore dell'eventuale saldo annuale riportabile SR positivo maturato al 31 dicembre 2008 e comunicato dai gestori di rete al GSE in applicazione del punto 3 della deliberazione ARG/elt n. 74/08;
- i precedenti punti e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto la regolazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica, di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 387/03 e all'articolo 6, comma 6 del D. Lgs. 20/07, erogato dal GSE all'Utente dello Scambio atto a consentire la compensazione tra il valore associabile all'energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all'energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.

Articolo 2

Obblighi dell'Utente dello scambio

L'Utente dello scambio, che ha presentato istanza ai sensi dell'art. 3, comma 2 del TISP, registrandosi sul portale informatico predisposto dal GSE ai sensi dell'art. 3, comma 6 del TISP, si impegna a utilizzare le apposite applicazioni e le procedure informatiche predisposte dal GSE secondo le modalità e condizioni previste nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF) emesse, aggiornate e pubblicate dal GSE sul proprio sito internet (www.gse.it).

L'utente dello scambio è tenuto a versare al GSE un contributo pari a 30 euro l'anno per ogni impianto oggetto della presente convenzione a copertura dei costi amministrativi sostenuti da parte del GSE.

Articolo 3

Obblighi del GSE

Il GSE, per il periodo di validità della presente convenzione, sulla base delle informazioni trasmesse dalle imprese di vendita e dai gestori di rete, ai sensi di quanto previsto rispettivamente all'art. 4, comma 2 e all'art. 9, comma 1 del TISP, determina:

- a. il contributo in conto scambio (CS) di acconto associato all'energia elettrica scambiata in ciascun trimestre dell'anno solare di riferimento ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 2 del TISP, sulla base dei criteri puntuali di calcolo per l'applicazione di cui all'articolo 10 del TISP (Regole tecniche) e secondo le modalità e tempistiche previste nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF);
- b. il contributo in conto scambio (CS) di conguaglio associato all'energia elettrica scambiata nell'anno solare di riferimento, sulla base dei criteri puntuali di calcolo di cui all'articolo 10 del TISP (Regole tecniche) e secondo le modalità e tempistiche previste nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF);
- c. nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento per i quali l'Utente dello scambio ha optato per la vendita delle eventuali eccedenze, l'importo risultante per ciascun anno di riferimento determinato ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, comma 6 del TISP;

e rende disponibili all'Utente dello scambio, attraverso il portale informatico, le informazioni utili per la determinazione degli importi sopra indicati.

Le informazioni utilizzate per la determinazione del contributo in conto scambio in acconto trimestrale vengono rese disponibili dal GSE all'Utente dello scambio entro il giorno 15 del secondo mese successivo al termine di ciascun trimestre, fatto salvo il caso di mancata comunicazione, da parte delle imprese di vendita e dei gestori di rete al GSE, delle informazioni di cui all'art. 4, comma 2 e all'art. 9, comma 1 del TISP.

Le informazioni utilizzate per la determinazione del contributo in conto scambio annuale, nonché, per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, quelle relative alla valorizzazione delle eventuali eccedenze, vengono rese disponibili dal GSE all'Utente dello scambio entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, fatto salvo il caso di mancata comunicazione, da parte delle imprese di vendita e dei gestori di rete al GSE delle informazioni di cui all'art. 4, comma 2 e all'art. 9, comma 1 del TISP.

In caso di mancata comunicazione, da parte delle imprese di vendita e/o dei gestori di rete, delle informazioni necessarie al calcolo del contributo, il GSE si impegna a operare le opportune azioni di sollecito nei confronti degli inadempienti, tenendone informato l'Utente dello scambio. A fronte del sollecito effettuato per la trasmissione delle suddette informazioni, in nessun caso il GSE potrà essere ritenuto responsabile per l'eventuale inadempimento delle imprese di vendita e/o dei gestori di rete.

Articolo 4

Regolazione economica del servizio di scambio sul posto e contributo a copertura dei costi del GSE

Il GSE, nell'ambito della presente Convenzione:

- corrisponde all'Utente dello scambio il contributo in conto scambio (Cs) di cui all'articolo 3, lettere a) e b);
- nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento per i quali l'Utente dello scambio ha optato per la vendita delle eventuali eccedenze, corrisponde all'Utente dello scambio il valore del credito determinato ai sensi dell'articolo 3, lettera c);
- riceve dall'Utente dello scambio il contributo, previsto all'articolo 6, comma 1), lettera c) del TISP, a copertura dei costi amministrativi.

Ai fini della regolazione del contributo di cui all'articolo 3, lettere a), il GSE, con riferimento a ciascun trimestre di competenza e secondo le modalità previste nelle DTF:

- entro il giorno 15 del secondo mese del trimestre successivo a quello di competenza pubblica il contributo in conto scambio di acconto e autorizza l'Utente dello scambio alla fatturazione, ove prevista, quando l'ammontare cumulato dell'importo spettante supera il valore di 100 euro;
- entro il 15esimo giorno lavorativo del terzo mese del trimestre successivo a quello di competenza, accredita l'importo sul conto corrente bancario indicato dall'Utente dello scambio nella propria "scheda dati anagrafici".

Ai fini della regolazione degli importi di cui all'articolo 3, lettere b) e c), il GSE, con riferimento a ciascun anno di competenza e secondo le modalità riportate nelle DTF:

- entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno (a+1) successivo all'anno di competenza (a), pubblica il contributo in conto scambio di conguaglio, nonché l'importo di cui all'articolo 3, lettera c) per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento per i quali l'USSP ha optato per la vendita delle eccedenze;
- autorizza l'Utente dello scambio alla fatturazione, ove prevista;
- entro il 15esimo giorno lavorativo del mese di giugno dell'anno (a+1) successivo all'anno di competenza (a), accredita gli importi a conguaglio sul conto corrente bancario indicato dall'operatore nella propria "scheda dati anagrafici".

A partire dall'anno di attivazione del rapporto contrattuale il GSE provvede alla fatturazione del contributo annuo a copertura dei propri costi amministrativi. La regolazione finanziaria delle fatture emesse dal GSE viene effettuata per mezzo di compensazione sul primo pagamento da effettuarsi a favore dell'Utente dello scambio o, in caso di incapacienza, attraverso bonifico bancario secondo le modalità che saranno appositamente comunicate dal GSE.

Ai fini della fatturazione e del rispetto delle date di pagamento, il GSE procederà come dettagliatamente precisato nelle DTF con modalità distinte per gli operatori senza partita IVA e per gli operatori con partita IVA, per i quali il pagamento è subordinato all'emissione di una fattura secondo le modalità operative e nei termini riportati nelle DTF.

A partire dal secondo anno del rapporto contrattuale il contributo in conto scambio (Cs) di acconto, può essere erogato solo successivamente alla

pubblicazione degli importi di cui all'articolo 3, lettere b) e c) relativi all'anno solare precedente.

Articolo 5

Misura dell'energia elettrica

Il responsabile dell'installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura e il responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure, sono definiti dalle vigenti disposizioni adottate dall'Autorità in materia di misura dell'energia elettrica.

In presenza di più impianti, sottesi a un unico punto di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi, l'Utente dello scambio è tenuto a rendere disponibili al GSE, tramite il portale informatico, le misure annuali relative all'energia prodotta da ciascun impianto ai fini della determinazione del contributo in conto scambio (CS) di conguaglio imputabile a ciascuno di essi.

Nel caso in cui vi siano più impianti nella propria titolarità o disponibilità collegati al medesimo punto di scambio, per ognuno di essi, ivi inclusi gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, l'Utente dello scambio è tenuto a dotarsi delle Apparecchiature di Misura di cui all'art. 6 della delibera AEEG n. 88/07 (di seguito "AdM-88/07"), così come modificata e integrata dalla delibera AEEG n. 150/08. L'Utente dello scambio, inoltre, è tenuto a trasmettere al GSE tutte le informazioni necessarie alla acquisizione per via telematica ('telelettura') delle misure rilevate dalle citate AdM.

Articolo 6

Obblighi informativi

L'Utente dello scambio si impegna a fornire al GSE, tempestiva comunicazione, secondo le modalità riportate sulle DTF, di qualsiasi variazione relativa all'impianto, alla connessione alla rete, alle apparecchiature di misura e a qualsiasi ulteriore elemento necessario alla corretta determinazione della energia e della regolazione dei corrispettivi di cui all'art. 4 della presente Convenzione.

Nel caso in cui, nel corso della presente Convenzione, l'Utente dello scambio cambi impresa di vendita, l'Utente medesimo è tenuto a comunicare prontamente al GSE attraverso il portale informatico, gli estremi dell'impresa di vendita subentrante, specificando la data a decorrere dalla quale ha avuto inizio il nuovo contratto di vendita.

In mancanza di tale comunicazione, al GSE non potrà essere imputata alcuna responsabilità riveniente da eventuali comunicazioni all'originaria impresa di vendita.

Art. 7

Cessione dei crediti e pagamenti

E' fatto assoluto divieto alle parti di cedere a terzi in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo i crediti, anche maturandi, derivanti dalla presente convenzione.

Ai fini della regolazione dei pagamenti, il GSE effettua la liquidazione della posizione finanziaria netta a credito o a debito dell'operatore, secondo le modalità tecnico operative riportate nella DTF.

Nei casi in cui la convenzione sia disdetta nei termini di cui all'articolo 11, ovvero nei casi di risoluzione di cui all'articolo 12, l'Utente dello scambio dovrà provvedere al pagamento diretto al GSE delle eventuali partite debitorie che non possono essere liquidate tramite compensazione.

Art. 8

Ritardato pagamento

Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale, sono dovuti sugli importi fatturati, interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365), maggiorato di 2 punti percentuali.

La quotazione dell'Euribor con divisore 365, per valuta la Data di Pagamento, potrà essere rilevata dal circuito della Reuters Italia SpA Milano (attualmente alla pagina <<ATICFOREX06>>) il secondo giorno lavorativo bancario antecedente detta Data di Pagamento.

In caso di mancata disponibilità della quotazione dell'Euribor nel modo sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollente ufficialità (esempio: <<Il Sole 24 Ore>>).

In caso di mancata disponibilità dell'Euribor, gli interessi moratori saranno calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c., maggiorato di 2 punti percentuali.

Qualora l'interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n 108 ("Disposizioni in materia di

usura") e successive modifiche ed interazioni, l'interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo.

Articolo 9 ***Comunicazioni***

Le Parti si impegnano a comunicare alla controparte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale variazione dei propri dati anagrafici o particolari regimi fiscali ai fini IVA. Nel caso di comunicazione di variazione delle coordinate bancarie di domiciliazione dei pagamenti, la variazione sarà resa operativa nel secondo mese successivo al mese di ricevimento della comunicazione stessa. Farà fede in questo caso la data riportata nell'avviso di ricevimento.

Il GSE non potrà essere considerato responsabile in caso di mancate, errate e/o ritardate comunicazioni di cui sopra da parte dell'Utente dello scambio.

Articolo 10 ***Verifiche e controlli***

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4.1, lett. c), e 7 del TISP, il GSE ha la facoltà di effettuare verifiche o sopralluoghi sull'impianto oggetto della presente convenzione, direttamente o tramite terzi dallo stesso debitamente autorizzati, al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi.

Il GSE comunicherà all'Utente dello scambio la data del sopralluogo sull'impianto. Nel corso delle attività di verifica l'Utente dello scambio potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale dovranno essere comunicati formalmente al GSE, con debito anticipo rispetto alla data indicata per il sopralluogo, il nominativo e i riferimenti per eventuali comunicazioni. Nell'ambito di tali verifiche i soggetti responsabili degli impianti devono adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente. Ai fini della verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento, si applica quanto previsto dalla delibera dell'Autorità n. 42/02.

Qualora, sulla base dei dati effettivi di esercizio, la condizione di cogenerazione ad alto rendimento non dovesse essere soddisfatta, anche a seguito delle verifiche effettuate ai sensi della deliberazione n. 42/02, ovvero nel caso di centrali ibride, non dovesse essere rispettato, su base annua, il requisito di produzione minima da fonti rinnovabili, l'Utente dello scambio restituisce al GSE quanto ottenuto in applicazione del precedente articolo 4, maggiorato degli

interessi legali. Per l'energia elettrica immessa il GSE applica all'Utente dello scambio le condizioni di cui alla deliberazione n. 280/07.

Ogni eventuale situazione anomala riscontrata dal GSE in sede di verifica è segnalata all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

Articolo 11

Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha decorrenza dal 29/12/2011 , avrà scadenza il 31/12/2011

La Convenzione si rinnova tacitamente di anno in anno, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 12 e/o salvo disdetta da comunicarsi dall'Utente dello scambio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza.

In caso di disdetta anticipata in corso d'anno da parte dell'Utente dello scambio, il GSE non attiverà una nuova convenzione di scambio sul posto prima dell'anno successivo a quello di disdetta.

Articolo 12

Risoluzione della Convenzione

La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora l'Utente dello scambio incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dall'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni.

Il GSE si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, in tutti i casi di inadempienza, da parte dell'Utente dello scambio, agli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Qualora venga meno una delle condizioni previste per l'ammissione al regime di scambio sul posto, la presente convenzione si intende risolta di diritto.

Articolo 13

Foro competente

Per qualsiasi controversia, derivante o comunque connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione e degli atti dalla stessa richiamati, che

non possa essere risolta in via bonaria, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 14

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni di cui al TISP, alle norme in materia di cogenerazione, connessione di impianti alla rete, misura dell'energia elettrica e trasporto e, qualora applicabili, alle disposizioni del codice civile.

Si intendono automaticamente applicate alla presente Convenzione eventuali modifiche dovute a successivi mutamenti e aggiornamenti del quadro normativo di riferimento.

Roma, li 21/06/2012

L'Utente dello scambio

L'Utente dello scambio dichiara di aver preso conoscenza di tutte le sopraesposte clausole e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli:

art. 2 'Obblighi dell'Utente dello scambio', art. 3 'Obblighi del GSE', art. 4 'Regolazione economica del servizio di scambio sul posto e corrispettivi a copertura dei costi del GSE' art. 5 'Misura dell'energia elettrica', art. 6 'Obblighi informativi', art. 7 'Cessione dei crediti e pagamenti', art. 8 'Ritardato pagamento', art. 9 'Comunicazioni', art. 10 'Verifiche e controlli', art. 11 'Decorrenza e durata della convenzione', art. 12 'Risoluzione della convenzione', art. 13 'Foro competente', art. 14 'Rinvio'.

L'Utente dello scambio

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RELATIVA ALLA TIPOLOGIA E ALLE CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO, AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445

NUMERO PRATICA: [REDACTED]

Il/La sottoscritto/a [REDACTED] nato a [REDACTED], il [REDACTED], in qualita' di rappresentante legale di [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] partita IVA [REDACTED], ai sensi e secondo le modalita' di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo decreto

DICHIARA CHE

l'impianto per il quale richiede lo scambio sul posto dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03 e/o dell'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo n. 20/07, presenta le seguenti caratteristiche:

- l'impianto Fotovoltaico alimentato da fonte Solare, denominato [REDACTED]
- l'impianto ha effettuato il primo parallelo con la rete elettrica in data 29/12/2011;
- dalla data di decorrenza dell'istanza di ritiro dell'energia elettrica, l'impianto non è incluso in un contratto di dispacciamento in immissione di un operatore di mercato terzo;
- la potenza dell'impianto, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 74/08, è pari a 138,24 kW;
- tutti gli impianti collegati al punto di scambio sono nella titolarità o disponibilità del soggetto controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata;
- il codice identificativo della misura sul punto di consegna alla rete è 1:

POD (Point Of Delivery): [REDACTED]

- la richiesta di scambio sul posto è relativa a tutti gli impianti collegati al medesimo punto;

- tutti gli impianti collegati al medesimo punto sono dotati di Apparecchiature di Misura di cui all'art. 6 della delibera AEEG n. 88/07 (di seguito "AdM-88/07") e successive modifiche e integrazioni;

In caso di discordanza tra i dati comunicati dal Produttore via web e i dati già in possesso del GSE nei propri archivi, il GSE procederà a verifiche ai fini dell'accettazione della istanza e della stipula della Convenzione.

Il mancato inserimento di uno o più dati ovvero l'inserimento di dati imprecisi, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al DPR 445/00 per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci, potrà comportare un ritardo nell'accettazione dell'istanza da parte del GSE e/o nella gestione dei pagamenti.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03

Il trattamento dei dati da lei forniti è finalizzato alla stipula della convenzione per lo scambio sul posto da lei richiesto.

I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per dar seguito alla sua richiesta di stipula della predetta convenzione.

Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dal d.lgs. n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni, con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale del GSE S.p.a. e/o da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di servizio.

Ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. n. 196/03, Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati, ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento. Ha altresì, il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali che la riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. Può rivolgersi per tutto ciò al Direttore pro tempore della Direzione Operativa del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a., domiciliato per la carica presso la sede della società in viale M. Ilo Pilsudski, 92, 00197 Roma, nella sua qualità di responsabile del trattamento.

I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione della convenzione avente ad oggetto il ritiro dell'energia, in qualità di incaricati del trattamento

Il conferimento dei dati da parte sua è obbligatorio in quanto necessari ai fini della predetta convenzione.

I suoi dati possono essere comunicati a Enti Pubblici, alle competenti Autorità o a soggetti privati nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs. n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non in quanto prescritto da espresse disposizioni normative.

Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. con sede legale in viale M. Ilo Pilsudski, 92, 00197 Roma, nella persona dell'Amministratore Delegato pro tempore

¹ Da richiedere al gestore di rete competente qualora non direttamente conosciuti

Roma li' 21/06/2012

L'Utente dello scambio

)

Allegare fotocopia firmata del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante (Utente dello Scambio).

Si ricorda che l'attivazione della convenzione è subordinata all'invio del documento di riconoscimento.

**CONVENZIONE N° 006I246939107 PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE
INCENTIVANTI ALL'ENERGIA
ELETTRICA PRODOTTA DA CONVERSIONE FOTOVOLTAICA DELLA FONTE
SOLARE**

ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 387/03 e del D.M. 5 maggio 2011

Con la presente Convenzione

tra

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito GSE), con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000, interamente versato, iscritto al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e Partita I.V.A. 05754381001, nella persona dell'Ing. Gerardo Montanino in qualità di Direttore pro tempore della Divisione Operativa, giusta procura rilasciata dall'Amministratore Delegato in data 14 luglio 2009 rep.90883

e

██████████.R.L. con sede in ██████████ Comune ██████████ (PA), codice fiscale ██████████, partita iva ██████████ nella qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto, nella persona del suo legale rappresentante ██████████ nato a ██████████
██████████ Codice fiscale ██████████,

nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati “la Parte” o “le Parti”,

premesse che

- la domanda di ammissione alla tariffa incentivante, identificata dal numero 688093, è pervenuta al GSE in data 12/01/2012, per l'impianto fotovoltaico, denominato ██████████ R.L., di potenza nominale pari a 138,24 kW, entrato in esercizio il 29/12/2011, ubicato in ██████████ al quale è riconosciuta la tariffa incentivante per impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici;
- il richiedente è il Soggetto Responsabile dell'impianto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. s) del D.M. 5 maggio 2011;
- la data di entrata in esercizio dell'impianto è la prima data utile a decorrere dalla quale risultano verificate tutte le condizioni, di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del D.M. 5 maggio 2011;
- per l'impianto oggetto della domanda di ammissione alle tariffe incentivanti sono rispettate le condizioni di non cumulabilità degli incentivi di cui all'art. 5 del D.M. 5 maggio 2011;
- l'impianto è escluso dai benefici di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del D.lgs. 387/03, all'art. 9,

comma 1 del D.lgs. 79/99 e del D.lgs. 164/00;

- l'impianto non ha beneficiato delle detrazioni previste dall'art. 1, comma 349, legge n. 296/2006, per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ivi incluse le proroghe e modificazioni della medesima detrazione;
- per l'impianto in oggetto il GSE ha inviato al Soggetto Responsabile la comunicazione di ammissione alla tariffa incentivante specificando, altresì, il valore della tariffa riconosciuta e la decorrenza dell'incentivazione, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 10, comma 1 del D.M. 5 maggio 2011;
- il Soggetto Responsabile ha richiesto il riconoscimento del premio di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d) del D.M. 5 maggio 2011;
- il GSE si riserva di effettuare, successivamente alla stipula della presente Convenzione, una ulteriore verifica della documentazione fornita il cui esito, qualora negativo, determina il recupero degli importi già erogati a fronte della richiesta di riconoscimento del premio di cui al precedente alinea a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto;
- al fine di disciplinare e agevolare le attività dei Soggetti Responsabili in relazione all'attuazione della Convenzione, il GSE pubblica, curandone l'aggiornamento, sul proprio sito internet (www.gse.it) le Disposizioni Tecniche di Funzionamento (di seguito DTF). In particolare le DTF disciplinano le modalità tecnico-operative: a) di comunicazione dei dati inerenti agli impianti; b) di comunicazione e aggiornamento dei dati commerciali propedeutici alla fatturazione e al pagamento; c) di aggiornamento delle coordinate bancarie,

si stipula quanto segue:

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto il riconoscimento al Soggetto Responsabile da parte del GSE della tariffa incentivante, relativa all'energia elettrica prodotta mediante conversione fotovoltaica da fonte solare dall'impianto di cui in premessa, incentivata ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 387/03, del D.M. del 5 maggio 2011.

Articolo 2

Valore dell'incentivazione

La tariffa incentivante, costante in moneta corrente, da riconoscere all'impianto fotovoltaico oggetto della presente Convenzione, è pari a 0,2780 Euro/kWh, valore riconosciuto dal GSE e reso noto al Soggetto Responsabile con la comunicazione di ammissione alla tariffa incentivante.

Articolo 3

Obblighi del Soggetto Responsabile

Il Soggetto Responsabile è tenuto a registrarsi sul portale informatico predisposto dal GSE e si impegna a utilizzare le apposite applicazioni e procedure informatiche all'uopo predisposte.

Il Soggetto Responsabile è tenuto al rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di connessione, accesso alla rete e misura dell'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004.

Il Soggetto Responsabile deve consentire al GSE l'acquisizione in tempo reale, tramite i sistemi di rilevazione e registrazione della fonte primaria nella sua titolarità, ove presenti, dei dati necessari al miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell'energia elettrica, ai sensi dell'art. 5 della delibera AEEG ARG/elt 4/10 ovvero consentire l'accesso all'impianto per l'installazione degli apparati e per l'implementazione dei sistemi funzionali all'acquisizione via satellite dei dati di potenza, energia e fonte primaria.

Per impianti di potenza superiore a 200 kW, il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare e mantenere aggiornate le informazioni richieste dal GSE, funzionali all'analisi preliminare necessaria per l'eventuale e successiva acquisizione dei dati di potenza, energia e fonte primaria tramite il portale informatico, ai sensi dell'art. 5, lett. a) e b) della delibera AEEG ARG/elt 4/10.

Il Soggetto Responsabile si impegna a procurare a propria cura e spese e a consegnare al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione relativa all'impianto fotovoltaico di cui alla presente Convenzione, alle sue caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate. In particolare il Soggetto Responsabile comunica al GSE i numeri di matricola dei pannelli e/o convertitori della corrente continua in corrente alternata che compongono l'impianto con altri di pari potenza, a causa di danni o avarie non riparabili ed ogni altra modifica relativa all'impianto che potrebbe comportare una variazione nel riconoscimento della tariffa incentivante, dell'eventuale maggiorazione o premio, ivi incluse manutenzioni straordinarie, dismissioni o furti.

Il Soggetto Responsabile si impegna a fornire, tramite portale informatico, tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all'impianto, alla connessione alla rete, alle apparecchiature di misura e a qualsiasi ulteriore elemento necessario alla corretta determinazione degli incentivi di cui all'art. 4 della presente Convenzione.

Ferme restando le specifiche modalità previste dall'art. 5 della presente Convenzione, il Soggetto Responsabile si impegna a comunicare al GSE attraverso il portale informatico, secondo le modalità indicate nelle DTF, eventuali variazioni delle coordinate bancarie per il pagamento delle tariffe incentivanti. Tale variazione sarà resa operativa dal secondo mese successivo al mese di ricevimento della comunicazione da parte del GSE.

Il Soggetto Responsabile si impegna a trasmettere al GSE, secondo le modalità da questi indicate, tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio tecnologico di cui all'art. 23, comma 1 del D.M. 5 maggio 2011, secondo le modalità indicate dal GSE.

Il Soggetto Responsabile si impegna a non richiedere la detrazione prevista ai sensi dell'art. 1, comma 349, legge n. 296/2006, per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ivi incluse le proroghe e modificazioni della medesima detrazione.

Per tutti gli impianti con potenza nominale superiore a 20 kW, il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, secondo modalità da questi definite, entro il mese di aprile di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, copia della dichiarazione di consumo dell'energia elettrica presentata all'Ufficio delle Dogane competente territorialmente. Contestualmente all'invio della prima dichiarazione annuale di consumo il Soggetto Responsabile invia al GSE la copia del verbale di sopralluogo per attivazione primo impianto redatto dall'Agenzia delle Dogane.

Il Soggetto Responsabile è tenuto a rispettare la normativa antimafia, inviando al GSE, ove necessario e secondo le modalità da questi definite, la certificazione di cui agli artt. 3 e 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 4

Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti

Con riferimento alla misura dell'energia elettrica ammessa alle tariffe incentivanti, il responsabile del servizio di raccolta, rilevazione e registrazione della misura dell'energia prodotta, di cui alla delibera AEEG n. 88/07 e successive modifiche e integrazioni, comunica al GSE le misure dell'energia da incentivare.

A seguito dell'attivazione della Convenzione, il GSE determina e assicura l'erogazione della tariffa spettante entro 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di ammissione all'incentivo, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Responsabile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 comma 3 del D.M. del 5 maggio 2011.

La periodicità dei pagamenti al Soggetto Responsabile è definita come di seguito:

- per impianti di potenza non superiore a 20 kW, il pagamento delle tariffe incentivanti e dell'eventuale maggiorazione o premio, viene effettuato bimestralmente con valuta l'ultimo giorno del bimestre successivo a quello di riferimento al superamento della soglia di pagamento riportata nelle DTF;
- per impianti di potenza superiore a 20 kW, il pagamento delle tariffe incentivanti e dell'eventuale maggiorazione o premio, viene effettuato mensilmente con valuta l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento al superamento della soglia di pagamento riportata nelle DTF.

Nel caso in cui la *Data di Pagamento* ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Articolo 5

Misura dell'energia

Con riferimento agli impianti fotovoltaici con potenza nominale fino a 20 kW, la misura dell'energia elettrica prodotta viene trasmessa con cadenza mensile al GSE dai gestori di rete.

Con riferimento agli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 20 kW, la misura

dell'energia elettrica prodotta viene trasmessa con cadenza mensile al GSE dai gestori di rete o, in alternativa, dai Soggetti Responsabili che ne abbiano fatto esplicita richiesta. Per tale categoria di impianti, a valle dell'aggiornamento normativo previsto all'articolo 20, comma 1, lettera b) del D.M. 5 maggio 2011, la misura dell'energia elettrica prodotta verrà trasmessa con cadenza mensile al GSE esclusivamente dai gestori di rete.

Nel caso in cui i gestori di rete tardino nel comunicare le misure, il GSE provvede ad erogare, fatte salve le verifiche di competenza, corrispettivi a titolo di acconto, calcolati in base alla producibilità presunta. I dovuti conguagli vengono emessi a seguito della comunicazione da parte dei gestori di rete della produzione mensile effettiva.

Articolo 6 *Cessione dei crediti*

Il GSE adempierà alla propria obbligazione di pagamento dei crediti a favore del cessionario subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

- (a) che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE;
- (b) che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario;
- (c) che l'atto di cessione dei crediti:
 - i. sia stipulato in data non antecedente alla sottoscrizione della presente convenzione;
 - ii. sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
 - iii. abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - iv. riporti in allegato la presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale dell'accordo di cessione;
- (d) che la cessione dei crediti sia espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata o mediante Posta Elettronica inviata al cedente ed al cessionario.

L'accettazione della cessione dei crediti non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

La cessione dei crediti è efficace solo a seguito di una esplicita accettazione da parte di GSE

L'eventuale retrocessione dell'intero credito residuo all'originario cedente dovrà:

- (a.1) avvenire nella stessa forma con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti, ovvero:
 - i. con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio;
 - ii. utilizzando esclusivamente il modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
- (b.1) essere sottoscritta da entrambe le parti;
- (c.1) essere notificata al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente anche l'indicazione delle coordinate del nuovo conto corrente bancario sul quale effettuare i pagamenti dei crediti;
- (d.1) essere espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata inviata ad entrambe le parti o mediante Posta Elettronica

L'accettazione della retrocessione dei crediti residui non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo alla accettazione della retrocessione dei crediti. Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE nei confronti dell'originario cedente e del cessionario nel caso di mancata, errata e/o ritardata notifica dell'atto di retrocessione dei crediti.

Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi del presente articolo trovano applicazione anche in ipotesi di successiva cessione operata dal cessionario dei crediti a beneficio di terzi.

Le condizioni di cui al primo capoverso, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (c), punto ii., e al terzo capoverso, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (a.1), punto ii., del presente articolo, trovano applicazione anche in ipotesi di:

1. conferimento a terzi del mandato all'incasso (revocabile/irrevocabile) dei crediti;
2. conferimento dazione in pegno dei crediti.

Articolo 7 ***Cessione dell'impianto fotovoltaico***

Nei termini previsti dall'art. 10, comma 4 del D.M. 5 maggio 2011, il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare al GSE, tramite portale informatico, la cessione dell'impianto ovvero dell'edificio o dell'unità immobiliare su cui è installato. La mancata comunicazione tramite il portale informatico non permette di trasferire la titolarità della presente Convenzione e l'erogazione dell'incentivo al nuovo Soggetto Responsabile cessionario.

Articolo 8 **Responsabilità**

Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure, di cui all'art. 5 della presente Convenzione, da parte del Soggetto Responsabile qualora questi sia responsabile della rilevazione, registrazione e comunicazione delle misure al GSE, nonché dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione da parte del gestore di rete della misura dell'energia prodotta effettivamente.

Nessuna responsabilità, altresì, potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti da:

- (a) mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle coordinate bancarie, di cui all'art. 3 della presente Convenzione, da parte del Soggetto Responsabile;
- (b) mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie da parte del Soggetto Responsabile.

Articolo 9 **Verifiche, controlli e sopralluoghi**

Il GSE si riserva la facoltà di effettuare attività di controllo anche mediante verifiche documentali e/o sopralluoghi sull'impianto fotovoltaico, direttamente o tramite terzi dallo stesso debitamente autorizzati, al fine di accertare il diritto alle tariffe incentivanti, nonché agli incrementi di cui all'art.14 del Decreto 5 maggio 2011, e/o la permanenza del diritto medesimo, le caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura, nonché la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, e/o la loro conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.lgs 28/11, i controlli sugli impianti sono svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica e le modalità di connessione alla rete elettrica. Nel corso delle attività di sopralluogo, il Soggetto Responsabile potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale il Soggetto Responsabile dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo ed i riferimenti per eventuali comunicazioni.

Il Soggetto Responsabile è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D. lgs. 28/11, i soggetti per i quali si sia accertato che, in relazione alla richiesta di erogazione degli incentivi, abbiano fornito dati o documenti non veritieri, ovvero abbiano reso dichiarazioni false o mendaci, non hanno titolo a percepire gli incentivi per la durata di dieci anni dalla data dell'accertamento, fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite. Tale condizione ostativa si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché ai seguenti soggetti:

- a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;
- b) il soggetto responsabile dell'impianto;
- c) il direttore tecnico;
- d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
- e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

E' fatto altresì salvo il potere del GSE di assumere determinazioni di annullamento o revoca del provvedimento di riconoscimento della tariffa incentivante, con riserva di ripetizione di quanto già erogato qualora ciò sia necessario anche a seguito dell'accertamento delle condizioni ostative di cui agli artt. 23 e 43 del D. lgs. 28/11 anche nell'ambito della valutazione di altra istanza di incentivo che coinvolga il Produttore, titolare dell'impianto oggetto della presente Convenzione.

Articolo 10 *Decorrenza e durata della Convenzione*

La presente Convenzione ha decorrenza dal 29/12/2011 e scadenza il 28/12/2031.

Articolo 11 *Risoluzione, recesso e sospensione della Convenzione*

La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Soggetto Responsabile incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dall'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel caso di inadempienza agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nonché nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto, eventuali azioni di impugnazione del titolo autorizzativo o provvedimenti, adottati dalle competenti Autorità, che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto stesso, il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia della presente Convenzione, nonché di risolvere la Convenzione stessa, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito e il recupero di quanto indebitamente percepito dal Soggetto Responsabile, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.

Ai sensi dell'art. 6 della delibera AEEG ARG/elt 4/10, il GSE potrà altresì risolvere le convenzioni sottoscritte dal Soggetto Responsabile, in riferimento alle unità produttive di cui alla medesima delibera, in caso di inottemperanza agli obblighi in essa previsti.

Nel caso degli impianti di cui all'art. 3, comma 1, lett. u) del D.M. 5 maggio 2011, con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, la presente Convenzione si intende risolta di diritto e l'impianto cessa di avere titolo a percepire l'incentivo in Conto Energia qualora il

Soggetto Responsabile receda dalla convenzione di Scambio sul posto ovvero l'impianto non possieda più le caratteristiche che gli consentano di permanere nel regime di Scambio sul posto.

Nel caso degli impianti di cui all'art. 3, comma 1, lett. u) del D.M. 5 maggio 2011, di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la presente Convenzione si intende risolta di diritto e l'impianto cessa di avere titolo a percepire l'incentivo in Conto Energia qualora l'Amministrazione pubblica trasferisca a un soggetto diverso da quelli previsti all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la proprietà dell'edificio o dell'area su cui è stato installato l'impianto fotovoltaico.

Qualora venga meno una delle condizioni previste per il riconoscimento della tariffa incentivante, ivi incluso il caso in cui ricorrano le condizioni di cui agli articoli 23 e 43 del D. lgs. 28/2011, la presente Convenzione si intende risolta di diritto ex art. 1456 c.c..

Il Soggetto Responsabile ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento della sua vigenza previo invio di disdetta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di spedizione della raccomandata.

Articolo 12 ***Comunicazioni***

Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese tramite il portale informatico messo a disposizione dal GSE e/o in forma scritta ove espressamente previsto dalla presente Convenzione e dalla vigente normativa.

Articolo 13 ***Foro competente***

Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione e degli atti dalla stessa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 14 ***Efficacia della Convenzione***

Ai fini del perfezionamento della Convenzione, il Soggetto Responsabile è tenuto a stampare l'apposita *Dichiarazione di Accettazione* e a inviarla al GSE tramite il portale informatico, debitamente sottoscritta con allegata la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

La presente Convenzione si perfeziona nel momento in cui il GSE procede alla accettazione della suddetta *Dichiarazione* rendendo disponibile sul portale informatico una copia della Convenzione sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante

Articolo 15
Accordi modificativi e rinvio

Eventuali accordi modificativi o integrativi del contenuto della presente Convenzione, successivi alla data in cui è resa disponibile la Convenzione sottoscritta dal GSE, dovranno essere convenuti per iscritto a pena di nullità.

Le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell'ambito della presente Convenzione e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Roma, li 20/06/2012

Gestore dei Servizi
Energetici – GSE S.p.A.

Gerardo Montanino

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi e per gli effetti
dell'art.3, comma 2 del d.lgs 39/93,
convalidata digitalmente

Il Produttore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le sopraesposte clausole e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli:

articolo 2 “Valore dell’incentivazione”, articolo 3 “Obblighi del Soggetto Responsabile”, articolo 4 “Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti”, articolo 5 “Misura dell’energia”, articolo 6 “Cessione dei crediti”, articolo 7 “Cessione dell’impianto fotovoltaico”, articolo 8 “Responsabilità”, articolo 9 “Verifiche, controlli e sopralluoghi”, articolo 11 “Risoluzione, recesso e sospensione della Convenzione”, articolo 12 “Comunicazioni”, articolo 13 “Foro competente”, articolo 14 “Efficacia della Convenzione”, articolo 15 “Accordi modificativi e rinvio”.

Gestore dei Servizi
Energetici – GSE S.p.A.

Gerardo Montanino

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi e per gli effetti
dell'art.3, comma 2 del d.lgs 39/93,
convalidata digitalmente